

# Ora tocca al parlamento

MIMMO  
LUCA

**D**opo la camera, anche il senato ha votato ieri l'elevazione di un conflitto di attribuzione nei confronti della corte di cassazione e della corte di appello di Milano per le sentenze emesse sul caso Englaro.

SEGUE A PAGINA 2

Si tratta di una scelta che non ho condiviso, che non risolve alcunché, che non avrà alcuna conseguenza sulla drammatica vicenda di Eluana Englaro e della sua famiglia, e che, perciò, appare per quello che è: un'iniziativa pretestuosa e strumentale, dettata più da ragioni politiche che istituzionali.

Le camere non erano chiamate a discutere e a decidere sul contenuto delle decisioni della magistratura (sulle quali anch'io ho maturato qualche riserva e non di poco conto), ma sulla legittimità che un giudice possa pronunciarsi attorno a una materia non disciplinata da una specifica norma legislativa.

I favorevoli al conflitto hanno denunciato la lesione, da parte dei giudici, della potestà legislativa rimessa esclusivamente alle camere, e hanno accusato la corte di cassazione di aver sconfinato sul terreno del potere legislativo, tenuto conto che su questi argomenti (trattamenti sanitari obbligatori) vi è la riserva assoluta di legge, prevista dall'articolo 32 della Costituzione e che il parlamento è l'unico soggetto chiamato a intervenire per colmare l'eventuale vuoto normativo. Questa tesi mi è parsa del tutto infondata.

La potestà legislativa rimessa alle camere ai sensi dell'articolo 70 della costituzione potrebbe essere in ipotesi lesa qualora un organo diverso dal parlamento adottasse provvedimenti normativi, come

tali dotati dei caratteri di generalità, astrattezza e innovatività. Ora, una sentenza, benché di Cassazione – che ha statuito un principio di diritto, vincolante solo per il giudice del rinvio e per le parti – con un provvedimento, dunque, non generale, non innovativo, né tanto meno astratto, non può ritenersi equivalente a un atto legislativo. Lo dico così, per sintetizzare: una sentenza che risolve un caso concreto, *inter partes*, non può essere intesa come lesiva della legge che ha invece efficacia *erga omnes*.

Nella precedente legislatura sono stato presidente della commissione affari sociali e posso dire per esperienza personale che non si è giunti all'approvazione di una legge sul testamento biologico perché molti colleghi, tra i quali alcuni dei più accaniti sostenitori del conflitto con i giudici, erano contrari a qualsiasi intervento normativo sulla materia. Neppure le audizioni con esperti del mondo della medicina, del diritto, della cultura, si volevano svolgere.

Mi riesce, dunque, difficile comprendere del tutto la posizione di chi difende la potestà legislativa del parlamento non solo impedendo di fare le leggi, ma contrastando i giudici che, in assenza di normativa specifica, sono chiamati a pronunciarsi sulle legittime richieste da parte dei cittadini.

Io penso che il modo più efficace che ha il parlamento di tutelare le proprie prerogative legislative sia quello di esercitarle. E se il legislatore intende evitare che sia ogni singolo giudice a pronunciarsi sulla definizione dei trattamenti sanitari obbligatori, ovvero sulla interpretazione dell'effettiva volontà di un paziente, ha uno strumento efficace per farlo: approvare una legge, dimostrando, così, di sapersi occupare della vita concreta dei cit-

tadini e, in particolare, di aspetti anche delicati e complessi della sua fase terminale.

Penso, in altri termini, che i parlamentari impiegherebbero molto meglio il loro tempo concentrandosi sulla possibilità di produrre una normativa equilibrata, saggia e largamente condivisa sull'argomento, nella quale si possa riconoscere la coscienza della stragrande maggioranza degli italiani, piuttosto che rincorrere la responsabilità dei giudici con l'apertura di una controversia strumentale, senza precedenti e probabilmente priva di una qualsiasi possibilità di successo.

Penso che la cassazione non abbia varcato i limiti delle sue competenze e non abbia compiuto alcuna invasione di campo, sostituendosi al legislatore, anche per un'altra ragione. I giudici, come era loro preciso dovere, hanno ragionato e deciso sul singolo caso Englaro, in base a principi e norme già presenti nel nostro ordinamento: gli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la Convenzione di Oviedo, già ratificata dal nostro parlamento, la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, le varie sentenze della corte costituzionale. Un quadro di norme che contrasta con la tesi dell'indebita supplenza.

In particolare, è nota la sentenza che la Consulta ha emesso in materia di fecondazione assistita, prima dell'approvazione della legge 40/2004, con cui si afferma che in «materie prive di una disciplina specifica il giudice, lungi dall'omettere di pronunciarsi, deve adottare un bilanciamento tra beni giuridici contrapposti, legittimando quindi, laddove manchi una normativa ad hoc, una estensione maggiore della discrezionalità giudiziaria» (che solo il parlamento potrebbe limitare con l'adozione di una specifica disciplina). Afferma infatti la Corte che «l'individuazione di un ragionevole punto di equilibrio

*Molti colleghi  
che sostengono  
il conflitto di  
attribuzione  
erano contrari  
a fare la legge*

tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana, appartiene primariamente alla valutazione del legislatore. Tuttavia, nell'attuale situazione di carenza legislativa, spetta al giudice ricercare nel complessivo sistema normativo l'interpretazione idonea ad assicurare la protezione degli anzidetti beni costituzionali».

In quel "tuttavia" mi sembra di poter scorgere lo scoglio vero contro il quale, presso la corte costituzionale, potrebbe infrangersi il conflitto di attribuzione, con il determinarsi di una situazione di grave pregiudizio per la stessa dignità del parlamento. In assenza di una disciplina ad hoc sul testamento biologico, la cassazione, investita di un'istanza su cui era tenuta a pronunciarsi, si è limitata a interpretare le norme vigenti alla luce dei precetti costituzionali, senza per questo minimamente inficiare la potestà legislativa del parlamento, che resta libero di adottare, ove lo ritenga, una specifica disciplina sull'argomento.

Mi auguro che ciò possa avvenire molto presto e con un voto largamente condiviso. Ci sono le condizioni per farlo. Anche perché gli stessi parlamentari che hanno contrastato finora l'approvazione di una qualsiasi normativa, sostengono adesso l'esigenza di una legge. La stessa decisione della procura generale di Milano di presentare ricorso in cassazione contro l'ordinanza della corte d'appello, dimostra quanto sia urgente una definitiva assunzione di responsabilità da parte del parlamento. Si tratta di definire, finalmente, un quadro normativo entro il quale possano essere garantiti i diritti delle persone e le responsabilità degli operatori, il riconoscimento dell'autodeterminazione del paziente e la esclusione di qualsiasi forma di abbandono terapeutico e di eutanasia.